STATO GIURIDICO DEGLI OPERAI DELLO STATO

Art. 67

Applicazione dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46

La cessazione dal servizio degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Versione in vigore dal 29 marzo 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico degli operai dello Stato
Estremi	Legge 5 marzo 1961, n. 90
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-degli-operai-dello-stato/art-67-applicazione-dell-art-4-della-legge-15-febbraio-1958-n-46

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it